

GRIDA DI PIAZZA E “SILENZI” IN CERCA DI ASCOLTO

ADRIANA COSSEDDU

È tempo di sapere come progettare, in una cultura che privilegi il dialogo come forma d'incontro [...]. L'autore principale, il soggetto storico di questo processo, è la gente e la sua cultura, non una classe, una frazione, un gruppo, un'élite. Non abbiamo bisogno di un progetto di pochi indirizzato a pochi, o di una minoranza illuminata o testimoniale che si appropri di un sentimento collettivo. Si tratta di un accordo per vivere insieme, di un patto sociale e culturale (*Evangelii Gaudium* n. 239).

C'è una verità profonda in queste parole dell'esortazione *Evangelii Gaudium* di papa Francesco: la storia di un popolo, sembra ricordarci, non si riduce ai personaggi che ne diventano protagonisti, ma è storia di vita, con pagine di successi e fallimenti, storie di martirio quotidiano che hanno nomi e volti di persone, anche se sconosciuti ai più. La *gente* di cui parla Francesco è forse il soggetto dimenticato: lo è nelle pagine dei libri che insegnano e raccontano la storia e le sue vicende, lo è nella realtà, tutte le volte in cui cala il silenzio sui drammi umani personali, o di “guerre” consumate nelle faide o nelle battaglie, che non fanno notizia perché ormai della quotidianità. Pensiamo ai Paesi dell'Africa, lontani dai nostri sguardi, ma anche ai tanti prossimi, vittime delle violazioni più diverse dei diritti umani, a cominciare da una vita negata.

Oggi grida di piazza e immagini di vittime innocenti scorrono sul *web* perché se ne abbia notizia nel mondo, al di là di ogni confine geografico; è per tutti un'occasione e una possibilità di condividere e partecipare.

Eppure un video non basta più, se non facciamo nostre le tante domande che si levano dalle più varie piazze del mondo, ma anche dagli angoli muti e nascosti, nella disperata ricerca e attesa di risposte.

Da chi vengono e a chi sono rivolte? È la *gente*, verrebbe da rispondere con Francesco. La gente, con la sua cultura, chiede di essere riconosciuta come *soggetto* della propria storia, quella che non può essere delegata a un

gruppo di potere o a un'élite; occorre un progetto per accogliere e riconoscere un «sentimento collettivo», che si fa ricerca di giustizia per tanti e bene comune per tutti. La necessità dunque di un «patto sociale e culturale», diventa – sono parole di Francesco – un *accordo* per vivere insieme.

È una parola ricorrente, ma quale il senso profondo dell'«accordo»? «Il problema dell'accordo – ha spiegato il giurista Carnelutti – è il problema dell'universo, cioè dell'uno nel diverso». Così l'*accordo*, che nella musica presuppone almeno due voci, varrebbe anche per il diritto che, per il suo carattere *intersoggettivo*, nasce dall'accordo¹. Il diritto, del resto, si esprime nelle regole per la convivenza tra due o più: dalla famiglia alle associazioni, dalle istituzioni ai governi dei popoli, fino ai rapporti tra gli Stati. Non vincoli, ma *rapporti*, a cominciare dalla fondamentale relazione di riconoscimento dell'altro e degli altri, come soggetti pari a me.

Ma perché pensare a un «patto»?

Uno storico del diritto, riflettendo sulla «complessità del moderno» la spiega come «un pluriverso in movimento, attraversato da incompatibili e conflittuali visioni antropologiche e politico-giuridiche»².

La complessità, dunque, si traduce necessariamente in una conflittualità?

Lo storico cerca di comprenderne le ragioni, risalendo a quel riformismo illuministico del Settecento, nel quale il «contratto» si fa strumento per regolare la vita della società, accanto a una legge funzionale alla «sicurezza» dei sudditi. Così assolutezza del potere e sistema normativo danno vita a un «ordine artificiale», che impedisce il conflitto vincolando all'obbedienza, nell'obiettivo della sicurezza per la convivenza, come bene primario.

Nel cammino del pensiero, che segue con Locke e la riflessione di Montesquieu, entra nella sfera di garanzia della legge anche la libertà dell'individuo; e la legge diventa strumento di un «ordine nuovo», il cui *epicentro* sono i diritti: libertà, proprietà e sicurezza dei soggetti.

Ma, per comprendere l'oggi non si può prescindere da quel progetto riformatore, che segnerà con Beccaria una nuova tappa. L'impiego della logica

¹ Così F. Carnelutti, *Discorsi intorno al diritto*, vol. 3°, Padova, 1961, pp. 215ss. Sorprendono le sue parole conclusive: «accordo viene da *cor*. Anche la vita del diritto ha il suo segreto in un atto di amore. [...] Anche il diritto nasce dall'amore; il pensiero non basta a generarlo».

² Lo studio curato da P. Costa, *Pagina introduttiva (il principio di legalità: un campo di tensione nella modernità penale)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno». *Principio di legalità e diritto penale* (per Mario Sbriccoli), Tomo I, 36/2007, pp. 4ss., costituisce il percorso che fa da cornice ai rilievi che seguiranno in testo.

contrattualistica viene a congiungersi con l'etica utilitaristica, per condurre a una nuova fondazione della sovranità. L'ordine, a cui dà vita, scaturisce per sé da una decisione dei soggetti, ma il paradigma diventa un «razionale calcolo dell'utile», così che «lo svantaggio (la quota di libertà perduta) deve essere rigorosamente proporzionata al vantaggio (la quota di sicurezza acquisita)». Nel bilanciamento tra libertà e sicurezza l'impostazione utilitaristica di Beccaria rifletterà, con la centralità della legge (e la condanna dell'arbitrio del giudice), una nuova antropologia: il soggetto è «l'individuo pienamente libero e compiutamente razionale», capace del proprio sé e in grado di essere «proprietario» del suo corpo oltre che dei beni esterni.

Non va al contempo taciuta in tale visione l'esigenza sottesa, volta al rispetto dell'uomo in quanto essere umano, concezione che in Beccaria farà emergere i valori di umanità e certezza del diritto come limite ai possibili abusi di potere.

Il cammino, anche del pensiero giuridico, proseguirà con Bentham in una visione del diritto che coincide con la legge del sovrano, funzionale al suo scopo: «la felicità del maggior numero», in una valorizzazione della libertà-proprietà dell'individuo capace e razionale. Una individualità così intesa, che ha in sé la forza positiva di superare il concetto del soggetto come suddito, finirà tuttavia per tracciare una "linea di confine" rispetto alla moltitudine dei soggetti non proprietari, incapaci di autonomia. Oggi avrebbero forse il nome di: emarginati, stranieri, abitanti delle "periferie esistenziali", ma non solo. Altre categorie possono confliggere con una concezione utilitarista, quale maturata nel tempo: sono gli anziani, disabili, bambini in cerca di protezione, embrioni nel grembo materno, malati terminali e così via. Sono i tanti che, esclusi dai tavoli delle contrattazioni, dove si decidono clausole e condizioni per la composizione di interessi, attendono riconoscimento e voce da chi sarà capace di farsene carico e averne cura.

Ma il percorso del primato della legge incontrerà ancora nuovi e drammatici scenari, tracciati nel passaggio dal liberalismo giuridico ai regimi totalitari dell'Europa del '900. I vincoli formali posti dalle norme non valgono più ad assicurare garanzie, diventano piuttosto strumento dell'onnipotenza degli Stati. L'eccezione arriva a giustificare la legge, per fare dell'eccezione la regola.

Le regole, a loro volta, comprese anche dall'arbitrio dei giudici, si fanno strumenti per accogliere e attuare le decisioni dell'*élite*. L'ampliamento dei poteri discrezionali del giudice «va di pari passo» con la sua indiscriminata soggezione alle direttive del potere, così che il suo «protagonismo» nasconde

nella realtà la «reale subalternità, la sua soggezione a una politica priva di freni e vincoli normativi»³. Quella, che possiamo definire «volontà di potenza», ha dunque finito per cancellare lo stesso valore della legge come garanzia per tutti, per farne strumento del più forte sul più debole.

E oggi?

La sconfitta dei totalitarismi, con le immani tragedie consumate in Europa, ha generato il fiorire di nuovi ordinamenti, il cui fondamento – è lettura condivisa – non è tanto «nello Stato e nella sua sovranità, quanto nella persona e nei suoi diritti»⁴. Si scrive una nuova storia, a cominciare dal nostro Paese.

Sarebbe necessario sfogliare e riflettere sulle pagine scritte dall'Assemblea che a partire dai lavori del 1946, ha dato vita in Italia alla Costituzione vigente. Alla sua formulazione hanno preso parte cinquecentocinquanta persone in una discussione lunga e puntuale «quasi – si legge – un esame di coscienza di tutti i problemi più gravi del momento», proprio perché «una Costituzione non può essere l'opera di uno solo o di pochissimi», ma frutto della *collaborazione di tutti*⁵.

«Esistono – dirà Meuccio Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione – due crepuscoli tra il giorno e la notte: questo che ora scorgiamo sarà per la nostra Italia crepuscolo di aurora e non di tramonto».

Si tracciano i principi fondamentali e «immortali», che segnano il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo per fondare accanto ai diritti anche i corrispondenti doveri.

Trovano così definizione non già i diritti civili ma i *Rapporti civili* (libertà, diritto di associazione, libertà religiosa, di manifestazione del pensiero), i *Rapporti etico-sociali* (con il matrimonio e la famiglia, prima cellula della società e soggetto per il diritto, il diritto all'istruzione); i *Rapporti economici*, misurati sulla dignità umana e l'utilità sociale anche nella libera iniziativa economica. Si pongono insomma le premesse perché in luogo della pretesa individuale, si creino, per la *reciprocità* diritti-doveri, circuiti di solidarietà e sussidiarietà.

Si fondano gli organi costituzionali, e a ognuno compete «il compito proprio ed esclusivo»: di fare le leggi, al Parlamento; al Governo di applicarle; e alla Magistratura di controllarne la retta osservanza. Garanzia dell'ordinamento della

³ *Ibid.*, p. 19.

⁴ *Ibid.*, p. 17.

⁵ Le citazioni del testo sono tratte dai Lavori preparatori della Assemblea Costituente.

Repubblica parlamentare diventa «la indeclinabile condizione della fiducia delle Camere» (Senato e Camera dei Deputati), entrambe essenziali al dibattito e alla verifica sulle leggi che nella Costituzione devono trovare principi e ispirazione.

Fa bene oggi risentire le parole di un esponente della politica di allora, Umberto Terracini, chiamato, quale Presidente dell'Assemblea, a proclamare il risultato della votazione finale, sul testo della Carta fondamentale:

L'Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un solenne patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, cui essa lo affida perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore. E noi stessi, onorevoli deputati, colleghi cari e fedeli di lunghe e degne fatiche, [...] diventiamo i più fedeli e rigidi servitori. Cittadini fra i cittadini.

Nella certezza che questa legge fondamentale «durerà a lungo, e forse non finirà mai», dirà Alcide De Gasperi, allora Presidente del Consiglio dei Ministri: «il soffio dello spirito animatore della nostra storia e della nostra civiltà cristiana passi su questa nostra faticosa opera, debole perché umana, ma grande nelle sue aspirazioni ideali, e consacrati nel cuore del popolo questa legge fondamentale di fraternità e di giustizia».

Al cuore dei diritti vi è l'uomo, non come individuo, ma membro della società, la cui personalità matura nella convivenza sociale. La logica è quella dell'inclusione che fonda un *patto*.

È nel *patto*, infatti, che coesistono proclamazione di diritti e assunzione di doveri da parte della società, in una «integrazione» – dirà Vittorio Emanuele Orlando nella Costituente – «dei principi di libertà e di eguaglianza con quello di fraternità».

Non è vano oggi richiamare il valore di questa Costituzione come «finestra», «ponte lanciato verso l'avvenire», necessario, si legge ancora nei Lavori preparatori, alla tutela e «per la consacrazione di principi acquisiti dalla coscienza giuridica, politica, sociale».

Ma è proprio a partire dalla complessità del moderno che si ritiene possa apparire «ormai abissalmente lontana» l'immagine della storia come «un processo di progressivo inveramento di alcuni grandi principi che la civiltà [...] avrebbe acquisito una volta per tutte»⁶. Viene da chiederci: può diven-

⁶ P. Costa, *Pagina introduttiva (il principio di legalità: un campo di tensione nella modernità penale)*, cit., p. 4.

tare questa nell'oggi dell'umanità la premessa di una rinuncia – da qualcuno peraltro annunciata – ai principi di civiltà giuridica?

Pensiamo alla grande conquista del riconoscimento della *pari dignità* di ogni uomo quale principio posto a fondamento anche della nostra Costituzione.

Eppure, di fronte alla pluralità delle culture, o alle culture plurali, è oggi in atto una lettura che, svalutando il carattere normativo della Costituzione, quale legge fondamentale, arriva a ridurne il significato in quanto «documento “storico-ideale”, ossia culturale e non un atto giuridicamente vincolante». Proprio l'art. 2, sui diritti inviolabili dell'uomo, ne segnerebbe l'insignificanza linguistica dei principi, così che la Costituzione per sé «non dice, siamo noi che le facciamo dire»; saremo dunque noi ad attribuire «ciò che riteniamo che ci debba comunicare»⁷.

Che ne sarebbe allora della faticosa conquista dei diritti fondamentali, *non posti* dallo Stato, ma *riconosciuti* e tutelati in quanto preesistenti e, come tali, inviolabili?

La stessa dignità dell'uomo, che parrebbe indiscutibile, perché essenza stessa della sua umanità, perderebbe il suo carattere *indelebile*?

Forse, occorre davvero fermarsi e chiedersi perché anche la vita e la dignità umana, pur proclamate e consacrate nelle Costituzioni, sono oggi messe in discussione, tanto da perdere il loro carattere di “bene intangibile” e, per legge, “indisponibile”. L'*autodeterminazione* assolutizza oggi la libertà, spinta fino a consentire e decretare la fine della vita stessa, *fonte* di ogni libertà. Per i soggetti fragili, minori, disabili, malati terminali si prevede per sentenza (o altrove per legge) l'intervento di terzi, con il rischio di introdurre accanto all'*autodeterminazione* un'etero-determinazione. Così, anche laddove la Costituzione contempla “la famiglia”, si introducono nuovi modelli, senza considerare il soggetto più debole per il quale la tutela costituzionale è disposta: il minore, con la sua necessità di protezione e con il nativo diritto a “*riconoscersi*” in una identità, che ha la sua origine in un padre e in una madre.

È del gennaio scorso la sentenza (Trib. Milano, dep.13.01.2014), che contempla il “diritto alla genitorialità” e conia l'espressione “tecnica riproduttiva”, a riconoscere anche in Italia ciò che la legge non consente e sanziona: la pratica dell'“utero in affitto”. Sgomenta pensare che anche la vita umana possa avere un “prezzo”, mentre il corpo della donna si riduce a “contenito-

⁷ Per la lettura documentata nel testo, cf. per tutti A. Baldassarre, *La normatività della Costituzione e i suoi «nemici»*, in «Rivista di Diritto Costituzionale», 2007, in part. pp. 30ss.

re" e la sofferenza si fa *business*, generando nuove forme di *schiavitù* nell'oblio di doveri che non possono disgiungersi dai diritti.

Se neanche l'art. 2 della Costituzione sui diritti inviolabili, che i Costituenti hanno nei loro lavori elencato, nulla dice più perché si intende rimetterne i contenuti ai giudici e all'interprete, tutto può cambiare: la vita, anzitutto, valutata nella sua qualità o riportata a quella che un tempo, che si pensava ormai lontano, era ritenuta "vita di scarto".

Una Costituzione, a cui non sapessimo più riconoscere un fondamentale significato normativo, trascinerrebbe con sé quella funzione *unificante* della pluralità sociale, che le è propria fin dal suo nascere per superare ogni divisione. La comunità perderebbe il suo centro, che è la persona umana, e la Costituzione, perdendo il valore di fondamento *normativo* per la società, diventerebbe "pluralista", fino a riflettere «una molteplicità di posizioni che solo l'opera (soggettiva) attiva e "creatrice" dell'interprete» potrà di volta in volta risolvere.

Tutto dunque diventerebbe discutibile e modificabile in ragione dell'interpretazione? Quale la bussola?

Convertire la Costituzione da sistema di principi e "fonte di norme" in «(vuoto) ricettacolo delle aspettative di senso che la società (pluralista) coltiva», significherebbe esaltare il molteplice fino a perdere ciò che la Costituzione è: fare della molteplicità «un popolo».

L'orizzonte, che fonda l'*unità* nel riconoscimento e nella condivisione di principi e valori, non troverebbe più la sua fonte normativa in una Costituzione capace, come tale, di porre vincoli e limiti da rispettare per tutti; rischierebbe di ridursi a semplice orizzonte culturale, non più capace di accordare garanzie: piuttosto "varco" aperto al rischio di cancellare o ridurre lo stesso significato unificante per cui la Costituzione è nata. Uno *spazio*, se ritenuto vuoto, è per sé spazio possibile offerto all'una o all'altra ideologia, magari discussa in un *talk-show*.

Forse il tempo attuale ci chiede, come scrive papa Bergoglio, un *patto* rinnovato, che riporti anzitutto la persona al "cuore" del diritto, senza attributi e qualità, e con la persona umana le relazioni di cui essa stessa è *fonte*.

Questo significherebbe: per il Parlamento, fare della persona – e delle relazioni che la costituiscono – la misura nelle leggi, in luogo degli interessi di gruppi e fazioni; per il Governo, non sostituirsi al Parlamento, facendo dell'*urgenza* motivo per disporre norme in ossequio alle pressioni più diverse; per la Magistratura, mantenersi soggetta alla legge, secondo quanto la Costituzione richiede (art. 101) e saper accordare giustizia, piuttosto che creare regole di giudizio che, variando con le idee personali, non sono più in

grado di assicurare l'eguaglianza di fronte alla legge e il rispetto delle garanzie, specie per gli ultimi e i più deboli.

Ogni funzione, solo se esercitata con i limiti che le sono propri, può diventare servizio autentico alla comunità.

Dinanzi al rischio della "inutilità" della Costituzione, non manca il "pericolo" del ritorno a un diritto che (a partire da Hobbes) si pone quale «strumento a totale disposizione della politica», ridotta a «rapporti asimmetrici» e forme di dominio, presenti anche oggi, e dipendenti da lobby economiche e mercati finanziari.

Sta qui il senso vero di quel «patto sociale e culturale», da cui abbiamo preso le mosse affinché: i diritti inviolabili siano davvero tali, e per tutti costituiscano sempre e comunque un limite invalicabile; i bisogni reali entrino nell'agenda politica; le città non siano i luoghi delle «regole capovolte», ma «palestra di reciprocità».

Da dove cominciare? Si tratta, forse, di non fermarsi ad ascoltare la voce del più forte per saper ascoltare il silenzio di chi non ha voce e che, con il suo solo esistere, è portatore di una «pari dignità sociale».

Sono i *tutti* per i quali il diritto è nato, quel diritto che *tutti* ci riguarda, perché comincia dal riconoscere con la vita che chi è accanto a me è *altro me*.

Un tempo, dunque, non solo per ascoltare le domande poste da altri, ma per porci noi stessi delle domande, perché l'oggi non sia un'occasione perduta.

SUMMARY

Certain words stand the test of time and their novelty never wears off. Such is the word "pact", which when used in Pope Francis's Evangelii Gaudium, means "a social and cultural pact", an accord about life in society. It concerns the progress of peoples and their cultures. This essay deals with the contemporary search for new insights, on the part of those who speak out and those who in silence need to be heard, regarding the shared experience of society. It is a contribution to the story of ideas, in which law has played its part, which seek to rediscover the true foundations of society in the common dignity of each person. In the historical development of law there have been abuses and exclusions, and we now see a requirement for legislation to go beyond the protection of individuals, and become instrumental in forging a new pact which will open the way to communion among all.